



PIANO URBANISTICO COMUNALE PIANO STRUTTURALE

LEGGI 17.8.1942 N.1150, D.M. 2.4.1968 N. 1444 LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22.11.2004 N.16
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5 DEL 4.8.2011

Elaborato

ACU-2

Zonizzazione acustica del territorio comunale
Relazione e Norme Tecniche di Attuazione

Scala

-

PROF. ARCH. LORETO COLOMBO (CAPOGRUPPO)

DOTT. ARCH. ROMANO BERNASCONI

DOTT. ARCH. FABRIZIA BERNASCONI

DOTT. ARCH. CRISTOFORO PACELLA

STUDIO GEOLOGICO: GAROFALO & PARTNERS

DOTT. GEOL. SALVATORE MESSINEO

STUDIO AGRONOMOICO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DOTT. AGR. FABIO SORRENTINO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

DOTT. ING. MASSIMO SOMMA

COLLABORATORI AI RILIEVI FONOMETRICI

DOTT. ING. ALFONSO CARRELLA

GEOM. ANTONELLA VERZOLA

COLLABORATORI PER L'INFORMATIZZAZIONE E GIS

DOTT. ARCH. CRISTIANO MAURIELLO

DOTT. ING. MASSIMILIANO PEPE

IL SINDACO
DANIELE MILANO

IL R.U.P.
DOTT. ARCH. GIUSEPPE CASO

Data

**Aprile
2018**

PREMESSA

La legge 26 ottobre 1995, n.447, legge quadro sull'inquinamento acustico, impone una serie di adempimenti alle Regioni, alle Province ed ai Comuni.

All'art.6 comma 1 e 2, i Comuni, in particolare, sono tenuti ad adottare provvedimenti atti ad uniformarsi alle disposizioni di legge mediante:

- a) La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri previsti dall'art.4 comma 1 lett. a);
- b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) Recepimento delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio emanate dalla Regione Campania con delibera del 20 ottobre 1995 n.6131 e n.8758 del 29 dicembre 1995, aggiornate con Deliberazione n.2436 del 01 agosto 2003 su BURC n.41 del 15 settembre 2003;
- d) Recepimento dell'atto deliberativo sempre della Giunta Regionale della Campania n.558 del 24 febbraio 1998 che sancisce l'esclusiva competenza dei Consigli Comunali della approvazione senza alcuna verifica da parte dei servizi interessati della Regione Campania.

Per quanto sopra evidenziato, lo scopo della presente relazione è quello di uniformare il PUC del **Comune di Amalfi** a quelle che sono le direttive nazionali inerenti la tutela dall'inquinamento acustico di tutti i corpi ricettori sensibili, direttive indicate già dall'ex DPCM 1 Marzo 1991 all'art.2, e, attualmente dalla citata " Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447 del 26 ottobre 1995.

In altre parole, fissare limiti di emissioni e immissioni secondo quelle che sono le caratteristiche di fruibilità del territorio già indicate nel PUC. Appare quindi evidente che la " Zonizzazione acustica del territorio comunale" diventa strumento di corredo del PUC, e strumento consultivo per tutte le attività produttive che operano sul territorio, per il contenimento delle proprie sorgenti fisse entro i limiti fissati sia esterni che interni abitativi.

AMALFI- POSSIBILI FONTI DI RUMORE.

La descrizione dei fattori essenziali posti alla base della stesura del piano di zonizzazione acustica sono necessari al fine della valutazione dei parametri che porteranno alla individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica e che

comunque saranno di seguito riportate in modo dettagliato.

La zonizzazione acustica a cui si perviene scaturisce comunque da alcune considerazioni principali.

Il comune di Amalfi, come gran parte dei comuni della Costiera Amalfitana, si sviluppa secondo un nucleo centrale, marino, intorno al quale, risalendo nelle zone interne, lungo i fianchi a varie altezze sul livello del mare, insistono insediamenti rurali, agricolo pastorale, e limoneti, coltivati in terrazzamenti ben curati che, a vista rendono il paesaggio di apprezzabile bellezza. Non si riscontrano veri e propri insediamenti a caratteristica lavorativa prettamente industriale. Le bellezze naturali, le testimonianze archeologiche e architettoniche sia civili che religiose, la vicinanza alle altre realtà della Costiera Amalfitana, Scala, Ravello, Positano ecc., la presenza di strutture turistiche ricettive, alberghi, pensioni, ecc., fanno sì che Amalfi rappresenta meta ambita di molti turisti italiani e stranieri, per lunghi periodi dell'anno, soprattutto nei mesi estivi che si protrae oltre l'ordinario rispetto a molti altri paesi costieri.

Amalfi è attraversata dalla Strada Statale 163, unica che la collega con il resto della provincia come del resto in tutta la costa. Le altre strade sono interne e di collegamento urbano. Appare quindi evidente che durante i periodi estivi, di massima affluenza turistica, la statale diventa molto trafficata da autobus di linea, turistici, e, non ultimo, dalle auto e dai motocicli.

Inoltre il territorio è attraversato in parte anche dalla Strada Statale 366 che collega Amalfi al bivio per la frazione di Pogerola e, attraversando diversi comuni della provincia di Napoli, termina nel Comune di Castellamare di Stabia.

La viabilità carrabile è integrata da una fitta rete di percorsi pedonali che caratterizzano ed attraversano le aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico e che costituiscono una risorsa da valorizzare al fine di promuovere forme di turismo escursionistico e naturalistico.

La dotazione di aree per parcheggi pubblici, appare insoddisfacente in relazione alle esigenze che emergono principalmente durante la stagione turistica.

I trasporti interurbani vengono svolti con autoservizi di linea gestiti da Sita Sud e con servizi marittimi di linea gestiti da diverse società (ad es. Alicost, Gescab, NLG e TraVelMar...), il trasporto urbano è affidato a società private e alla società CSTP che collega tutte le frazioni con il capoluogo.

Da una analisi generale degli indicatori presenti nel Comune si può affermare che le possibili fonti di rumore sono costituite da:

- Traffico veicolare nel periodo di massima affluenza turistica (maggio - settembre);
- Capolinea autobus linea per il trasporto pubblico ordinario e autobus turistici con sosta e smistamento in piazza Flavio Gioia;
- Banchina di approdo per traghetti turistici;
- Insedimenti di attività terziarie e artigianali esistenti;
- Sorgenti fisse a servizio di esercizi pubblici commerciali e/o artigianali.

Attraverso questa generale analisi si snoda la zonizzazione acustica del territorio comunale di Amalfi, e, comunque per tutto quanto non espresso, nel pieno rispetto della L.447/95 e alle direttive della Regione Campania.

Si precisa altresì così come previsto dall'art.6, comma 2 L447/95, al presente piano vanno adeguati anche i regolamenti di igiene e sanita nonché quelli di polizia municipale.

Zonizzazione acustica e normativa di riferimento

Il territorio comunale è stato classificato secondo i criteri previsti dall'art.4, comma 1, lett. a) L.447/95, e dalla delibera Regionale n.6131 del 20 ottobre 1995 e s. m. i., in ottemperanza alla tabella A" di cui al DPCM 14 novembre 1997, come di seguito integralmente riportata:

DEFINIZIONE DELLE 4 CLASSI ACUSTICHE

Classe I – Aree particolarmente protette
<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..</i>
Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>
Classe III – Aree di tipo misto
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali</i>

interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V – Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Rientrano in queste classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per tali classi si applicano i valori di cui appresso previsti dalle tabelle B), C), D) del DPCM 14 novembre 1997, tenendo conto che Diurno va dalle ore 06.00-22.00 e Notturmo dalle ore 22.00-06.00:

Tabella B) — Valori limite di Emissioni Leq in dB(A)

	Diurno	Notturmo
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

Tabella C) — Valori limite assoluti di Immissione Leq in dB(A)

	Diurno	Notturmo
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

Tabella D) — Valori di Qualità — Leq in dB(A)

	Diurno	Notturmo
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

Per l'applicazione della zonizzazione, ai fini delle definizioni, vale quanto riportato dall'art.2 della L. 447/95:

- 1) Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatte eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 09 Aprile 2008, n.81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera C);
 - e) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- f) **Valori limite di immissione:** il valore massimo che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo, nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei corpi ricettori sensibili;
 - g) **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - h) **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- 2) I valori di cui al comma 1 lettere e), f), g), h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere;
 - 3) I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) **Valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) **Valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo;
 - 4) Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A) al DPCM 1 Marzo 1991;
 - 5) I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
 - a) Le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
 - b) Le procedure di collaudo di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
 - c) Gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
 - d) I piani di trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la

pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

- e) La pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
- 6) Ai fini del legge 447/95 è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
- 7) L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per titolari di diploma universitario, come da s.m.i. del D.Lgs. 17 Febbraio 2017, n.42.
- 8) Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgono la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge 26 Ottobre 1995 n.447.
- 9) I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di SCIA, la richiesta di provvedimenti amministrativi, per l'insediamento di nuove attività commerciali ed impianti artigianali/industriali, di licenza ed autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico nel rispetto delle tabelle di cui innanzi.

Per le situazioni esistenti le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art.4 D.P.R. 19 Ottobre 2011, n.227.

Per le tutte le zone, comprese quelle non esclusivamente industriali, oltre al rispetto dei valori limite in assoluto per il rumore, è stabilito il rispetto dei valori limite

differenziali che comporta le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (art.4 - DPCM 14 Novembre 1997 limite differenziale di immissione): 5dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3dB(A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

QUADRO NORMATIVO

1. DPCM 1 MARZO 1991;
2. L. N.447 DEL 26 OTTOBRE 1995 - LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO;
3. DPCM 14 NOVEMBRE 1997;
4. DPCM 5 DICEMBRE 1997;
5. D.M. 16 MARZO 1998;
6. D.M. 16 APRILE 1999 N. 215;
7. DEL. REG. CAMPANIA N.2346 del 01.8.2003 – LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Maggio 2003
8. D.P.R. 30 MARZO 2004 N.142;
9. D.P.R. 19 Ottobre 2011, n.227;
10. D.Lgs. 17 Febbraio 2017, n.42.

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

La suddivisione in classi di zone del territorio è per definizione basata su differenti tipologie di insediamenti a cui corrispondono diversi valori della rumorosità ambientale ed è quindi di fatto una "Zonizzazione acustica".

Va specificato che la zonizzazione non si deve limitare alla mera fotografia dell'esistente ma, per quanto possibile, deve tener conto della pianificazione urbanistica fissata nel Puc, in modo da poter tracciare, successivamente, obiettivi di risanamento ambientale, secondo una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti a prevenire nonché a proteggere gli ambienti abitativi e l'ecosistema dalle emissioni di rumorose prodotte da una o più sorgenti già presenti in una zona, in ciò tenendo conto di preliminari riduzioni alla fonte di potenziali sorgenti rumorose, mettendo in atto la migliore tecnologia esistente al momento dell'intervento.

Pur tenendo il più possibile conto delle linee guida della Regione Campania in merito alla metodologia di suddivisione in classi di destinazioni acustiche del territorio comunale, per AMALFI, si è considerato soprattutto la vocazione turistica, la presenza di bellezze naturali, storiche architettoniche, le antiche tradizioni delle coltivazioni dei limoni, l'attraversamento della statale 163 come unica strada di collegamento con il resto della provincia, il fatto che è stata dichiarata dall'UNESCO "Patrimonio Mondiale".

Inoltre, il piano, partendo dall'attuale livello acustico, con i valori di qualità, tende a proteggere acusticamente le aree adibite ad attività domestiche e di riposo, di studio, il centro storico, protegge le aree di tutela ambientale, di terrazzamenti, idrogeologiche, inserisce la strada statale nel tessuto urbano con valori consoni.

Nel comune in esame non è stato necessario creare sottozone e/o microsuddivisioni, poiché la "Zonizzazione acustica di Amalfi" è sufficientemente tale da potersi considerare, in definitiva, "omogenea" nella distribuzione dei valori fra le classi contigue, in modo da creare delle incongruenze macroscopiche, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Classe I – Aree particolarmente protette				
<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	45 dB	50 dB	47 dB	+ 5 dB
Notturno	35 dB	40 dB	37 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe I - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E1b Aree naturali e agricole nella ZT 1b del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado"

E3 Aree naturali e agricole nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E13 Aree naturali nella ZT 13 del PUT "Risorse naturali integrali"

Fi Isola ecologica

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

FC Cimiteri

Ambito 3: Riqualificazione

B4 Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT

E4 Aree naturali nella (ZT 4 del PUT "Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado")

Ambito 4: Trasformazione

FC1 Ampliamento cimitero.

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale				
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	50 dB	55 dB	52 dB	+ 5 dB
Notturno	40 dB	45 dB	42 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe II - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

A3 Nuclei antichi nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E1b Aree naturali e agricole nella ZT 1b del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado"

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

B1a Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT

B1b Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT

FC Cimiteri

G3 Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT

Ambito 3: Riqualificazione

B3p PEEP di Pogerola

B4 Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT

E4 Aree naturali nella (ZT 4 del PUT "Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado")

Classe III – Aree di tipo misto				
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	55 dB	60 dB	57 dB	+ 5 dB
Notturno	45 dB	50 dB	47 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe III - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

A3 Nuclei antichi nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E1b Aree naturali e agricole nella ZT 1b del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado"

E3 Aree naturali e agricole nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

B1a Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT

B1b Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT

B3 Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT

F2 Uffici comunali e sede del Distretto Sanitario

G1a Alberghi esistenti nella ZT 1a del PUT

G1b Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT

G3 Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT

Ambito 3: Riqualificazione

B3p PEEP di Pogerola

E4 Aree naturali nella (ZT 4 del PUT "Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado")

Ambito 4: Trasformazione

F3 Complesso polifunzionale: sport, tempo libero, divertimento, convegni, esposizioni, benessere, foresteria.

Classe IV – Aree di intensa attività umana				
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	60 dB	65 dB	62 dB	+ 5 dB
Notturno	50 dB	55 dB	52 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe IV - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

A3 Nuclei antichi nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E3 Aree naturali e agricole nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

B1b Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT

F2 Uffici comunali e sede del Distretto Sanitario

G1a Alberghi esistenti nella ZT 1a del PUT

G1b Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT

Classe V – Aree prevalentemente industriali				
<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	65 dB	70 dB	67 dB	
Notturmo	55 dB	60 dB	57 dB	

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe V – quali aree “cuscinetto” ricadenti in località Pogerola sono:

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

D1b Insediamenti per attività terziarie e artigianato di servizio e di manutenzione compresi nella ZT1 del PUT.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Le strade inserite nel tessuto urbano, di collegamento e/o aventi anche funzioni pedonali, comunque non a forte fluttuazione di veicoli, sono state riportate con la stessa classificazione e secondo i colori delle classi attraversate di volta in volta.

La S.S. 163, a margine della classe IV - Colore Rosso, è connotata da una fluttuazione del traffico veicolare, in quanto per diversi mesi dell'anno (maggio-settembre) nei luoghi di cui trattasi vi è una maggiore affluenza.

In ogni caso deve precisarsi che tutte le reti viarie che attraversano l'area comunale sono da intendersi come zona bianca, in quanto non classificate.

Nel caso di sorgenti mobili (veicoli), vanno considerate e valutate secondo le specifiche normative che ne regolano il rumore emesso, indipendentemente dal piano di zonizzazione acustico.

In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono da ricomprendere nella Classe IV le aree prossime alle strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e, quindi, tutte le aree prossime alle strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato. Sono da comprendere nella Classe III, le aree prossime alle strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano. Appartengono alla Classe II, le aree prossime alle strade locali orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, per area prossima alla strada si intende l'area delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa. Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante.

Per quanto attiene invece la vicinanza di classi con valori limiti superiori a 5 dB, le norme di attuazione in seguito enunciate, parte integrante del presente piano, indicheranno le eventuali zone di transizione.

MAPPA ACUSTICA — Rilievi Fonometrici

Per le motivazioni in precedenza espresse, in riferimento alla vocazione turistica del territorio, così come indicano le linee guida della Regione Campania in ordine ai rilevamenti dei livelli sonori delle sorgenti fisse e mobili presenti nel territorio comunale, la mappatura tecnica fonometrica del medesimo, necessariamente deve avvenire in diversi periodi dell'anno in modo da rappresentare un esaustivo clima acustico a cui il territorio comunale è assoggettato.

Il periodo di riferimento delle misurazione dei livelli sonori esistenti, inteso quale situazione dell'inquinamento acustico, deve essere quindi riferito ad almeno tre periodi dell'anno:

- massima affluenza => Maggio – Giugno - Luglio – Agosto – Settembre;
- media affluenza => Marzo - Aprile;
- minima affluenza => Ottobre – Nov. – Dic. – Gennaio – Febbraio;

mediante misurazioni puntuali con postazioni mobili per un tempo di osservazione congruo con la zona in esame, procedendo poi all'elaborazione dei dati acquisiti, e quindi determinando l'effettivo clima acustico, corretto secondo gli eventi impulsivi, la presenza di componenti tonali nel rumore attraverso analisi spettrali, il tutto al fine di pervenire all'individuazione di aree di crisi acustica mediante il confronto tra il piano di zonizzazione acustica redatto ed i reali livelli rilevati nel periodo sopra individuato.

La campagna dei rilievi fonometrici, dovrà riguardare tutte le Classi mappate per un numero di misure minime come di seguiti indicato:

- Classe I - numero di misure puntuali 20 => n.10 diurno – n.10 notturno.
- Classe II - numero di misure puntuali 20 => n.10 diurno – n.10 notturno;
- Classe III - numero di misure puntuali 30 => n.15 diurno – n.15 notturno;
- Classe IV - numero di misure puntuali 50 => n.25 diurno – n.25 notturno;
- Classe V - numero di misure puntuali 10 => n.5 diurno – n.5 notturno.

Rilievi fonometrici e valori del Leq (A)

Tuttavia, pur se riferite al solo periodo del mese di Marzo – Aprile (media affluenza), sono state effettuate misure fonometriche nei seguenti luoghi, caratterizzanti al momento il territorio comunale, significando che le stesse dovranno essere comparate con le misure da effettuarsi, come già specificato, nei periodi sopra considerati, nella misura minima indicata.

Diurno (6:00-22:00) – Notturno (22:00-6:00)

1. – **Classe I** - Area particolarmente protetta – Via Riullo
⇒ Leq (A) 45 dB(A) diurno – Leq (A) 35 dB(A) notturno.
2. – **Classe I** - Area particolarmente protetta – Strada per Pogerola
(Lat.40°37'43.47"N-Long.14°35'17.01"E)
⇒ Leq (A) 47 dB(A) diurno – Leq (A) 37 dB(A) notturno
3. – **Classe II** - Area prevalentemente residenziale – Vico dei Pastai
⇒ Leq (A) 53 dB(A) diurno – Leq (A) 42 dB(A) notturno.
4. – **Classe II** - Area prevalentemente residenziale - Via Mola Della Salice - Pogerola.
⇒ Leq (A) 51 dB(A) diurno – Leq (A) 41 dB(A) notturno.
5. – **Classe III** - Area di tipo misto – Centro storico – Via Salita Sopra Muro
⇒ Leq (A) 53 dB(A) diurno – Leq (A) 47 dB(A) notturno.
6. – **Classe III** - Area di tipo misto – Altezza Hotel S. Caterina
⇒ Leq (A) 58 dB(A) diurno – Leq (A) 50 dB(A) notturno.
7. – **Classe III** - Area di tipo misto – Centro storico – Via Valle di Pogerola
⇒ Leq (A) 54 dB(A) diurno – Leq (A) 48 dB(A) notturno.
8. – **Classe III** - Area intensa di attività umana – Bivio ss163 – ss366
⇒ Leq (A) 57 dB(A) diurno – Leq (A) 47 dB(A) notturno.
9. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana – Lungomare dei Cavalieri – Bar Blusirena
⇒ Leq (A) 65 dB(A) diurno – Leq (A) 55 dB(A) notturno.
10. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana – Piazza Flavio Gioia
⇒ Leq (A) 67 dB(A) diurno – Leq (A) 60 dB(A) notturno.
11. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana – Piazza Flavio Gioia
⇒ Leq (A) 67 dB(A) diurno – Leq (A) 60 dB(A) notturno.
12. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana – Banchina/Attracco con Traghetti A/P
⇒ Leq (A) 64 dB(A) diurno – Leq (A) 54 dB(A) notturno.

13. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana - Lungomare dei Cavalieri – Alt. Rist. Smeraldino
⇒ Leq (A) 65 dB(A) diurno – Leq (A) 55 dB(A) notturno.
14. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana – Piazza dei Dogi
⇒ Leq (A) 58 dB(A) diurno – Leq (A) 54 dB(A) notturno.
15. – **Classe IV** - Area intensa di attività umana – Piazza Duomo
⇒ Leq (A) 60 dB(A) diurno – Leq (A) 51 dB(A) notturno.
16. – **Classe V** - Area prevalentemente industriale – Pogerola
⇒ Leq (A) 68 dB(A) diurno – Leq (A) 53 dB(A) notturno.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione Acustica del territorio comunale
- Art.2 - Classi acustiche
- 1) Classe I - Aree particolarmente protette
 - 2) Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
 - 3) Classe III - Aree di tipo misto
 - 4) Classe IV - Aree di intensa attività umana
 - 5) Classe V - Aree prevalentemente industriale
- Art.3 - Classificazione delle strade
- Art.4 - Zone di transizione (Z.T.)
- Art.5 - Finalità della Zonizzazione Acustica del territorio comunale
- Art.6 - Effetti dell'adozione della Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica
- Art.7 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione Acustica

CAPO II - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

- Art.8 -Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico
- Art.9 -Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di Autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa Pubblica e privata, Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi
- Art.10 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alla presentazione di documentazione per interventi edilizi (CILA – SCIA, istanze di P.diC, ecc.)
- Art. 11- Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e Infrastrutture di trasporto
- Art. 12 -Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

CAPO III - ESPOSIZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI

- Art. 13- Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli ai fini di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici
- Art. 14- Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, compatii a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad

impianto consolidato

Art. 15- Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti

Art.16- Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Art. 17- Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di trasporto

CAPO IV - REQUISITI DI FONOSOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO

Art.18- Requisiti minimi da garantire

CAPO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 19- Declaratoria di attività rumorosa

Art.20- Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

Art.21- Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla Osta all'uso specifico

Art.22- Requisiti di consolidamento da garantire per immobili o loro porzioni in cui si trovino o si svolgano attività causano effetti inquinamento acustico

Art.23- Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico

Art.24- Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

Art.25- Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Art.26 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

Art.27- Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art.28- Relazione d'impatto acustico da allegare all'istanza di provvedimento edilizio amministrativo

Art.29- Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

Art.30- Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Art.31 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art.32- Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità

CAPO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.33 - Fatto salve le sanzioni di cui all'art.10 della L.447/95, sono stabilite le ulteriori seguenti sanzioni amministrative

CAPO VIII - ORDINANZE

Art. 34 - Ordinanze

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 -Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione Acustica del territorio comunale

L'Amministrazione del Comune di AMALFI persegue obiettivi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso delle stesse. Tale operazione, generalmente denominata "Zonizzazione Acustica ", consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, con le modifiche introdotte dal D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", di una delle sei classi individuate dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e con riferimento alle indicazioni delle delibere regionali n.6131 del 20/10/95 e n.8758 del 29/12/95, pubblicate sul B.U.R.C. n.11 del 22/02/1996 "Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio in attuazione dell'art.2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991".

Per quel che riguarda il percorso attuativo del risanamento ambientale (tecniche di misurazione, requisiti acustici delle strutture, etc.), oltre a quanto espressamente citato nel presente elaborato normativo, dovranno essere considerate e rispettati gli specifici decreti attuativi previsti dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Art.2 - Classi acustiche

Classe I – Aree particolarmente protette				
<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	45 dB	50 dB	47 dB	+ 5 dB
Notturmo	35 dB	40 dB	37 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe I - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E1b Aree naturali e agricole nella ZT 1b del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado"

E3 Aree naturali e agricole nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E13 Aree naturali nella ZT 13 del PUT "Risorse naturali integrali"

Fi Isola ecologica

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

FC Cimiteri

Ambito 3: Riqualificazione

B4 Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT

E4 Aree naturali nella (ZT 4 del PUT "Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado")

Ambito 4: Trasformazione

FC1 Ampliamento cimitero.

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale				
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	50 dB	55 dB	52 dB	+ 5 dB
Notturno	40 dB	45 dB	42 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe II - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

A3 Nuclei antichi nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E1b Aree naturali e agricole nella ZT 1b del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado"

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

B1a Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT

B1b Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT

FC Cimiteri

G3 Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT

Ambito 3: Riqualificazione

B3p PEEP di Pogerola

B4 Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT

E4 Aree naturali nella (ZT 4 del PUT "Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado")

Classe III – Aree di tipo misto				
<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	55 dB	60 dB	57 dB	+ 5 dB
Notturmo	45 dB	50 dB	47 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe III - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

A3 Nuclei antichi nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E1b Aree naturali e agricole nella ZT 1b del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado"

E3 Aree naturali e agricole nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

B1a Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT

B1b Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT

B3 Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT

F2 Uffici comunali e sede del Distretto Sanitario

G1a Alberghi esistenti nella ZT 1a del PUT

G1b Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT

G3 Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT

Ambito 3: Riqualificazione

B3p PEEP di Pogerola

E4 Aree naturali nella (ZT 4 del PUT "Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado")

Ambito 4: Trasformazione

F3 Complesso polifunzionale: sport, tempo libero, divertimento, convegni, esposizioni, benessere, foresteria.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	60 dB	65 dB	62 dB	+ 5 dB
Notturmo	50 dB	55 dB	52 dB	+ 3 dB

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe IV - sono:

Ambito 1: Tutela, conservazione e riqualificazione

A2 Centri storici del capoluogo e di Pogerola nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"

RA2 Riqualificazione e rispetto ambientale in conformità dell'art. 17, ZT 2, c 2, della L.R. n.35/1987

A3 Nuclei antichi nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

E1a Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT "Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado"

E3 Aree naturali e agricole nella ZT 3 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei"

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

B1b Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT

F2 Uffici comunali e sede del Distretto Sanitario

G1a Alberghi esistenti nella ZT 1a del PUT

G1b Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT

Classe V – Aree prevalentemente industriali				
<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i>				
Periodo di riferimento Diurno - notturno	Tabella B Limite Emissione Leq(A) dB(A)	Tabella C Limite Immissione Leq(A) dB(A)	Tabella D Valori Qualità Leq(A) dB(A)	DPCM 14 Nov. 1997 Art. 4 — Limite differenziale immissione
Diurno	65 dB	70 dB	67 dB	
Notturmo	55 dB	60 dB	57 dB	

Le zone individuate nel Puc, ascrivibili nella classe V – quali aree “cuscinetto” ricadenti in località Poggerola sono:

Ambito 2: Tutela e riqualificazione

D1b Insediamenti per attività terziarie e artigianato di servizio e di manutenzione compresi nella ZT1 del PUT.

Art.3 - Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Per le strade a carattere interno le classi da considerare sono quelle relativamente attraversate.

Per l'Autostrada e le strade a scorrimento veloce le aree a margine sono classificata come IV classe.

Art.4 - Zone di transizione (Z.T.)

Sono fasce di rispetto intorno ai 20 m e/o idonee barriere fonoisolanti e/o fonoassorbenti che vengono introdotte, ove è possibile, quando si trovano a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5 dB(A). Tali zone sono contenute entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati.

Nel presente piano non sono previste zone di transizione, in quanto tutte le

classe attigue sono omogenee discostandosi tra loro nella misura non superiore ai 5 dB(A) previsti dalla normativa.

Art.5 - Finalità della Zonizzazione Acustica del territorio comunale

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) Stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come integrato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;

b) Costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art.4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come integrato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;

e) Consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) Costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle formazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art.6 - Effetti dell'adozione della Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno riferimento nella prassi amministrativa del Comune di Amalfi i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi sin dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dalla L. 26 Ottobre 1995 n.447.

A partire dall'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PUC e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni (D.P.C.M. 14 novembre 1997). I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici.

L'aggiornamento e/o revisione della classificazione acustica del territorio comunale (Zonizzazione Acustica) interviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, ovvero all'atto dell'adozione di Varianti specifiche o generali al PUC, ovvero, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate, all'atto del provvedimento di approvazione dei piani particolareggiati attuativi del PUC.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di

esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio.

Art.7 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale, etc.)

Durante dette revisioni si devono, inoltre, tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale, nonché di tutte le modifiche, qualora realizzate, introdotte dal PUC.

Nel caso di varianti al P.U.C. la Zonizzazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. 1 dell'allegato B del D.P.C.M. i marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

CAPO II

ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

Art.8 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

L'approvazione dei Piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nella definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà, inoltre, essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento

dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee barriere fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Art.9 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'Elenco del MATTM (Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- previsione delle modalità di rispetto del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art.2 del D.P.C.M. di marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997 all'art.4, nel caso in cui siano presenti impianti e/o attività rumorose, oltre ovviamente ai limiti massimi previsti dalla Zonizzazione Acustica.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando, inoltre, la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

Art. 10 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alla presentazione di documentazione per interventi edilizi (CILA – SCIA, istanze di P.diC, ecc.).

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso privato, pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà essere

costituita dai seguenti punti rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;

-localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;

-valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati negli artt. 18 e 19 della presente normativa.

Gli edifici destinati a residenza unifamiliare sono esonerati dal rispetto delle normative previste per quanto riguarda l'isolamento acustico degli elementi interni. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario la suddetta relazione dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno.

In questo caso la relazione di impatto acustico dovrà essere costituita dai seguenti punti:

-rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;

-localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connesse all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;

-valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art. 2 dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 come integrato dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 all'art.4.

Art. 11 - Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

E' fatto obbligo al soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio dei Comune di Amalfi ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'Elenco del MATTM e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- Rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- Valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e dei relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- Valutazione dei contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante

dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;

- Proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Nel caso di ricorso ad asfalti fonoassorbenti dovrà essere valutata preventivamente con apposita relazione di calcolo l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla Zonizzazione Acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

Art.12 - Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico, descritta all'art.9 della presente normativa.

CAPO III

ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI

Art.13 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli ai fini di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per i conseguimenti degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche fonoassorbenti e/o fonosolanti, naturali e/o artificiali, oppure potranno essere

prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico contenuti nelle Norme di attuazione del P.U.C.).

Nel caso di edifici non residenziali o di strutture particolarmente protette potrà essere consentito il non rispetto dei limiti suddetti, misurati in facciata, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici stessi.

Per gli edifici residenziali potrà essere consentito il non rispetto generalizzato dei limiti previsti se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti (ad esempio, il limite massimo previsto per

Il periodo notturno dovrà essere rispettato all'interno delle camere da letto e non necessariamente negli ambienti dedicati alle attività diurne).

Art.14 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto consolidato dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici. Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito: per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati; per gli edifici residenziali, se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti. E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente.

Art. 15 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati agli artt. 13 e 14.

Art.16 - Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne ad edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, come

integrato dal D.P.C.M del 14 Novembre 1997.

Art. 17 - Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

In sede di progettazione e realizzazione di strade caratterizzate da flussi di traffico consistenti e di tratte ferroviarie/funicolari, dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti secondo le seguenti disposizioni generali.

La prevenzione dall'inquinamento acustico da traffico si attua con interventi sui parametri stessi del traffico (provvedimenti sulla viabilità, sulla velocità di scorrimento e sulla discipline della circolazione). Un effetto importante sulla rumorosità da traffico è indotto dal tipo di pavimentazione che deve comunque rispondere, oltre che alle esigenze di silenziosità, alle esigenze primarie di sicurezza (gelività, assorbimento dell'acqua piovana ecc.)

L'utilizzo di asfalti fonoassorbenti deve essere preceduto dal calcolo della efficacia acustica dell'intervento nei confronti delle aree disturbate e della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche.

Se gli interventi di cui sopra non sono sufficienti a consentire il rispetto dei limiti previsti si può ricorrere, per il rumore indotto sia da traffico veicolare che da traffico ferroviario/funicolare, alla difesa passiva delle aree interessate con opportune barriere acustiche fonoassorbenti e/o fonosolanti, naturali e/o artificiali, i cui effetti devono essere preventivamente determinati.

CAPO IV

REQUISITI DI FONOSOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO

Art.18 - Requisiti minimi da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai seguenti requisiti acustici:

a) Isolamento acustico per via aerea normalizzato (D_n), ai sensi delle norme UNI EN ISO 10140 e UNI EN ISO 150717.

Tale parametro dovrà assumere i seguenti valori minimi:

- pareti verticali omogenee, senza porte e finestre o comunque strutture trasparenti che separano unità immobiliari diverse: $D_n \geq 55$ dB;
- divisori verticali: $D_n \geq 42$ dB;
- pareti verticali esterne omogenee: $D_n \geq 45$ dB;
- infissi verso l'esterno: $D_n \geq 30$ dB
- strutture divisorie esterne verticali con serramenti: $D_n \geq 35$ dB

b) Isolamento al rumore da calpestio per i divisori orizzontali ai sensi delle

Norme UNI EN ISO 717-2:2013. Viene richiesto un isolamento al calpestio tale da determinare un livello massimo nell'ambiente sottostante (L_n) ≤ 60 dB,

c) Livello di rumore dei servizi tecnologici. Il livello sonoro, misurato con ponderazione A e costante di tempo Slow, che viene prodotto in ambiente disturbato da impianti tecnologici non deve superare:

- Nel caso di servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria) il limite di 35 dB(A) L_{ASmax} con costante di tempo slow;
- Per i servizi di funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento) i limiti rispettivamente di 25 dB(A) L_{Aeq} .

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 19 - Declaratoria di attività rumorosa

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Viene assunto come disturbante un valore di rumorosità ambientale, da misurare come livello equivalente (L_{eq}) ad 1 metro dalla sorgente specifica di rumore, superiore agli 80 dB(A).

Art.20 - Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla diminuzione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività può avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale, solo nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di cui al DPCM 14 Novembre 1997.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing e/o trattenimenti musicali danzanti) possono avvenire in edifici residenziali con una preliminare valutazione di impatto acustico e previo interventi di insonorizzazione capaci di consentire il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali imposti dalla legge.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione Acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore

misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura).

Nelle aree residenziali l'insediamento di attività rumorose non dovrà causare un incremento della rumorosità ambientale all'interno dei locali adiacenti da ritenersi "disturbante" ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. dei 14 novembre 1997.

Art.21 - Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla Osta all'uso specifico

L'esercizio di attività rumorose, così come precedentemente definite all'art.20, è soggetto al Nulla Osta all'uso specifico, prima dell'insediamento in una determinata unità immobiliare, mediante la presentazione di relazione di valutazione di impatto acustico previsionale e, ad insediamento avvenuto, con la presentazione della relazione di impatto acustico definitiva, redatte secondo quanto previsto dalle presenti norme dalla vigenti leggi nazionali.

Art.22 - Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti non deve essere inferiore a 55 dB (A).

Le norme di riferimento per la valutazione e la verifica in opera dei requisiti, sono la UNI EN ISO 717-1.

Art.23 - Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico

L'installazione di impianti esterni, in grado di generare effetti di inquinamento acustico (impianto di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro) in edifici o in singole porzioni collocate in aree residenziali classificate secondo la Zonizzazione Acustica in classe I, II, III, IV o V ovvero in aree non residenziali contermini ad aree in cui siano presenti funzioni residenziali, potrà avvenire soltanto dopo verifica che la rumorosità misurata con l'apparecchio in funzione alla distanza di 1 metro dal punto di emissione sonora non dia in ogni caso luogo al superamento del limite massimo di zona, nel caso in cui quest'ultimo risulti rispettato con l'impianto non funzionante; nel caso in cui il limite di zona risultasse superato, il funzionamento dell'apparecchio non dovrà dare luogo all'incremento, della rumorosità ambientale.

Il mancato adeguamento all'ordinanza di cui al successivo Capo VII comporterà il divieto di esercizio degli impianti.

Art.24 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni.

E esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati, seminterrati e coperture.

Può essere concessa la deroga dietro presentazione di una relazione di valutazione di impatto acustico previsionale e definitiva redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco nazionale del MTTAM, con le quali si attesta che la rumorosità dell'impianto o della macchina rispetta i valori limiti assoluti e differenziali, nonché la tollerabilità delle vibrazioni.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

Art.25 - Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art.20, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Art.26 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

La domanda di autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite nel successivo art.31, deve intendersi compresa nell'istanza di autorizzazione e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici e/o intrattenimenti musicali danzanti.

In conformità a quanto prescritto nei successivi articoli dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico secondo le modalità riportate nell'art. 28.

Art.27 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997, viene rilasciata contestualmente al provvedimento edilizio amministrativo a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Gli impianti fissi (motocompressori betoniere, gruppi elettrogeni, etc.) dovranno

essere opportunamente collocate nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti.

Gli schermi potranno essere costituiti da barriere- anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, etc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei cader dai macchinari).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Art.28 - Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di provvedimento edilizio amministrativo

E' vietato l'inizio di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico e di intrattenimenti musicali e di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV e V, qualora si preveda l'uso con carattere non occasionale di impianti elettroacustici, attrezzature o macchine rumorose in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente:

- la descrizione del tipo di impianti rumorosi e macchine di cui si prevede l'impiego;
- la loro collocazione nell'ambito della zona di utilizzo e la presenza di eventuali schermature acustiche;
- il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
- il livello di pressione sonora a distanza nota;
- la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
- il percorso di accesso e le aree ove si svolgono le attività musicali e, per quanto riguarda i lavori edili, il carico e lo scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 60 dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente articolo.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi previsti per normativa, restando facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

Art.29 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. i marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nel periodo in cui vige

l'ora solare e dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Le attività che comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20:00 e comunque durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art.30 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

Le escavazioni dovranno di norma procedere previa preparazione di un piano di lavoro posto 2 metri sotto il piano campagna su cui dovranno essere posizionate le macchine operatrici.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento dei rumori di altezza minima, tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dB(A) alla facciata esterna dell'edificio. Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che per particolari accorgimenti nella cantierizzazione sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati involucri protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Art.31 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, concerti luna park ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come integrato dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 7 giorni, anche frazionati, nel periodo da maggio a settembre, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o

apparecchiature rumorose in genere deve essere interrotto nel periodo notturno dopo le ore 23:00, provvedendo nei 30 minuti successivi al deflusso all'abbassamento dei livelli sonori, nel rispetto dei limiti di zona di appartenenza.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche, quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc.) con le limitazioni sopra indicate.

Manifestazioni all'aperto o attività rumorose, nel periodo da maggio a settembre, di durata oltre le ore 23:00 ovvero superiori ai 7 giorni per un massimo di 2 giorni a settimana, dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici, attestante che gli strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a quello della classe di appartenenza 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti, nel pieno rispetto di quanto indicato dal DPCM 14 Novembre 1997 all'art.4, in ordine al limite differenziale di immissione determinato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse e/o aperte, scegliendo la condizione più gravosa.

L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto nel periodo notturno dopo le ore 2:00, provvedendo nei 30 minuti successivi il deflusso all'abbassamento dei livelli sonori, nel rispetto dei limiti di zona di appartenenza.

La valutazione dovrà tenere conto della localizzazione di impianti e di attrezzature rumorose in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno di svolgimento (estivo-invernale).

Art.32 - Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere

di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

CAPO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 33- Fatto salve le sanzioni di cui all'art.10 della L.447/95, sono stabilite le ulteriori seguenti sanzioni amministrative

I) Chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui agli artt. 24 e 25 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 300,00 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;

II) Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli artt. 28, 30 e 32 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad €500,00 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;

III) Chiunque violi le prescrizioni relative Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 31 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1500,00, a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;

IV) I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

CAPO VIII

ORDINANZE

Art. 34 – Ordinanze

Le ordinanze sono previste all'art.9 della L.447/95.

Il Progettista

Tecnico competente in acustica Ambientale
ing. Somma Massimo